



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio II

Alle OO.SS.

FLC CGIL - organizzazione@flcgil.it

CISL SCUOLA - cisl.scuola@cisl.it

UIL SCUOLA - uilscuola@uilscuola.it

SNALS – CONFESAL - info@snals.it

DIRIGENTISCUOLA – dirigentiscuola@libero.it

ANP – segreteria@anp.it

OGGETTO: Confronto sindacale su assunzione neo dirigenti scolastici a.s. 2020/2021

In merito al confronto sindacale tenutosi in videoconferenza in data 27/07/2020 tra l'amministrazione e le sigle sindacali Dirigentiscuola, CISL, UIL, CGIL, SNALS- CONFESAL e ANP, avente per oggetto le assunzioni dei dirigenti scolastici su scorrimento della graduatoria concorsuale per l'anno scolastico 2020/2021, l'Amministrazione precisa quanto segue:

- 1) I dirigenti scolastici neo immessi beneficiari della L. 104/92, potranno effettuare la scelta, con diritto di precedenza, delle Istituzioni scolastiche disponibili all'interno della Regione di assegnazione. Il predetto beneficio non opera, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138 e dell'articolo 15, comma 3 del Bando di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017, n. 1259 nell'attribuzione della Regione di titolarità.
- 2) L'affidamento degli incarichi da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali avverrà ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.lgs 165/01 e tenendo conto della posizione in graduatoria del dirigente scolastico neo assunto. I predetti criteri di affidamento sono resi pubblici. La normativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali non reca alcuna disposizione specifica o derogatoria rispetto ai criteri generali in merito alle modalità di conferimento del primo incarico ai dirigenti di nuova nomina. Il richiamato articolo 19 stabilisce infatti che “ 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio II

valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta". Il vigente CCNL, all'art. 12, contiene un sostanziale rinvio alla disciplina generale. Più nello specifico, stabilisce che "Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, in osservanza dei principi di trasparenza che le stesse prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, le amministrazioni rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisiscono, inoltre, le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge."

Fermo restando che, in ossequio al principio di trasparenza, ogni scelta deve essere ancorata a parametri oggettivi e riscontrabili, il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, compreso il primo, non può prescindere dalla valutazione del pubblico interesse da perseguire, ovvero l'efficiente gestione dell'istituzione scolastica.

La normativa in materia, d'altra parte, mira a contemperare le legittime esigenze e le aspirazioni professionali dei dirigenti con quelle della funzionalità delle amministrazioni.

I direttori degli USR, cui spetta l'assegnazione degli incarichi e la definizione dei relativi criteri, terranno conto di quanto stabilito dal richiamato articolo 19, comma 1 e della posizione occupata dal candidato nella graduatoria di merito (che già opera, come nei concorsi a dirigente, a livello di regione di assegnazione) e delle preferenze - che si raccomanda di far esprimere su un numero ampio di sedi - al fine di evitare, per quanto possibile, assegnazioni d'ufficio.

- 3) Si richiamerà l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006 che prevede che *"le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico"*, al fine di pubblicizzare le istituzioni scolastiche sulle quali è assegnato un dirigente scolastico con incarico nominale, fino al rientro del titolare, all'atto del quale saranno applicate le disposizioni contrattuali vigenti, con riferimento al comma 4 del predetto articolo in base al quale "Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente della



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio II

titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto". A tale fine, si disporrà che sia riportata anche la durata presuntiva del periodo trascorso "in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR". Nel caso di attribuzione di incarico su una o più delle predette sedi, andrà ovviamente accantonato un numero corrispettivo di posti.

Ad ogni buon fine, alla presente si allega:

- la quantificazione dei dirigenti scolastici beneficiari della L.104/92, che hanno esperito ricorso giurisdizionale nel corrente anno scolastico e i risultati ad oggi del contenzioso;
- la richiesta di autorizzazione inoltrata al MEF per ulteriori 458 assunzioni per l'a.s. 2020/2021;
- quanto al numero delle rinunce, a titolo conoscitivo, oltre agli 80 depennamenti ex articolo 15, comma 4 del Bando, si ha al momento notizia di 5 rinunce in corso d'anno nelle regioni maggiormente colpite dal Covid (UUSSRR Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e alle Sovrintendenze Scolastiche di Trento e Bolzano).

Si resta in attesa di ricevere le posizioni di codeste OO.SS.